

N. R.G. 222/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **222/2017** promossa da:

██████████ c.f. ██████████ attrice, con avv.ti ██████████ e
██████████

contro

██████ ██████ spa, già ██████████ ██████████ spa, p.i. ██████████
convenuta, con avv. ██████████

☞☞☞

la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da
verbale di udienza del 27/01/2023.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ conveniva in giudizio ██████████ chiedendone
la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
conseguenti al procedimento penale subito a seguito di denuncia sporta
dalla convenuta ritenuta pertanto responsabile di calunnia; allegava: che il
24.07.2012 tamponava l'auto di proprietà e condotta da ██████████
causando un lieve danno nella zona della bauliera in basso; che le parti si
recavano presso la carrozzeria ██████████ accordandosi per una riparazione in



via diretta, stante il limitato importo dei danni stimati dal carrozziere (€ 350,00); che il giorno successivo [REDACTED] comunicava di aver cambiato idea, chiedeva di sottoscrivere il CID e comunicava che sarebbe andata al Pronto Soccorso; che [REDACTED] quindi sottoscriveva il CID; che a settembre 2012 veniva contattata da un investigatore fiduciario della compagnia assicurativa che le mostrava documentazione dalla quale risultava che [REDACTED] aveva denunciato all'assicurazione un danno diverso da quello verificatosi e la fattura di una diversa carrozzeria per un importo superiore a quello all'epoca preventivato, la informava inoltre che [REDACTED] aveva sottoscritto un documento nel quale dichiarava che il sinistro non era mai avvenuto; quindi [REDACTED] rilasciava una dichiarazione sottoscritta nella quale chiedeva l'archiviazione della pratica in quanto [REDACTED] non riteneva opportuno proseguirla; che nel novembre 2012 la [REDACTED] spa sporgeva querela nei confronti di [REDACTED] in concorso con [REDACTED] per i reati di falso in atto pubblico e tentata truffa; che nel procedimento penale seguito alla querela (n. 107/2013 rgnr) l'attrice è stata assolta (2015) perché il fatto non sussiste quanto al reato di falso in atto pubblico e per non aver commesso il fatto quanto alla tentata truffa; che il processo ha comportato una spesa per i compensi del difensore di € 2.732,58 e ha provocato un forte stress a [REDACTED] che ha cambiato abitudini di vita, ha lasciato il lavoro e ha seguito una terapia psicologica dal 2014 al 2016 (€ 844,00); che la [REDACTED] ha calunniato con dolo [REDACTED] causandole un danno alla reputazione e di immagine; quindi precisava le seguenti conclusioni: *“in via istruttoria: ammettere la CTU medico legale per stabilire il danno biologico subito dalla Sig.ra [REDACTED] a seguito dei fatti per cui è causa; ordinarsi a parte convenuta la produzione e/o esibizione della relazione completa del perito dell'assicurazione e delle relazioni complete dello studio [REDACTED] nel merito: ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità di parte convenuta nella calunnia e conseguenti danni tutti subiti da parte attrice per il procedimento penale a suo carico, condannare parte convenuta al risarcimento in favore della Sig.ra [REDACTED]*



nell'importo di €. 30.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno morale soggettivo o, comunque, di danno non patrimoniale sofferto quale diretta conseguenza della subita lesione alla reputazione, all'onore e al decoro; condannare parte convenuta alla refusione delle spese sostenute dalla Sig.ra [REDACTED] a causa del procedimento penale subito ammontanti ad €. 3.576,58. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal fatto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".

Si costituiva [REDACTED] spa ed eccepiva: l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita obbligatoria per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00; che la querela, all'esito di un fitto scambio epistolare intercorso tra le parti, richieste di integrazioni documentali, accertamenti peritali sui mezzi e accertamenti investigativi, è stata depositata contro ignoti sulla scorta della accertata incompatibilità dei punti d'urto e delle spontanee dichiarazioni rese sia dall'assicurata, che ha negato il verificarsi del sinistro, sia dalla responsabile civile che ha revocato la denuncia di sinistro; che il reato di calunnia è inesistente, essendo necessario per il suo configurarsi la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, mentre non sussiste nei casi di dubbio o di errore ragionevole, oltre a osservare che l'intervento del PM interrompe il nesso di causalità tra denuncia, nel caso di specie contro ignoti, e processo penale; che la sentenza penale del primo grado era stata appellata; contestava inoltre la quantificazione degli asseriti danni, indicati solo genericamente e non provati; precisava le seguenti conclusioni: *"in via principale e nel merito: preve tutte le declaratorie del caso, ivi compresa quella relativa all'esito negativo della negoziazione assistita, rigettare le domande svolte da parte Attrice perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti. in via istruttoria, previa occorrendo e senza inversione d'onere, si insiste per l'ammissione di prove per interrogatorio formale della Signora [REDACTED] e prova per testi sulle circostanze articolate in atti che qui di*



seguito si ritrascrivono. [seguono capitoli di prova da 1 a 14] Con vittoria delle competenze e delle spese di lite da liquidarsi secondo i parametri del DM 147/2022”.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa veniva istruita con documenti e prove orali che hanno in sostanza confermato i documenti in atti.

Preliminarmente va rilevato che parte attrice in sede di memoria conclusionale ha modificato le conclusioni rassegnate chiedendo in via subordinata la condanna al risarcimento del danno per fatto illecito ex art. 2043 cc.

In disparte il fatto che non è consentito modificare in sede di memoria conclusionale le conclusioni già precisate, sia perché il termine previsto a pena di decadenza per la modifica delle conclusioni è quello del primo termine ex art. 183, comma 6, cpc, sia perché conclusioni difformi contenute negli atti difensivi a conclusione del processo sono di fatto sottratte al contraddittorio, ma *“la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato”* (Cass. 10033/2004).

E' necessario che la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose ovvero che esse contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contengano tutti gli elementi



per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ai fini risarcitori, quindi, occorre che il danneggiato fornisca la prova (art. 2697 co. 1 cc) del dolo del soggetto denunciante querelante, cioè che questi abbia mosso le accuse con la consapevolezza della altrui innocenza.

Questa prova, nel caso di specie, non è stata fornita, anzi dalla ricostruzione cronologica dei fatti antecedenti al deposito della querela da parte di [REDACTED] – e quindi valutate le informazioni di cui la compagnia poteva disporre – emerge una mancanza di chiarezza da parte di [REDACTED] nelle risposte fornite all'investigatore fiduciario da [REDACTED] pur dopo essere stata informata che i danni denunciati come causati dal tamponamento non erano compatibili con l'altezza dei veicoli: il CID sottoscritto da [REDACTED] e [REDACTED] ricevuto dalla [REDACTED] [REDACTED] il 29.07.2012, riferiva che “A tamponava B che la precedeva”; l'ing. [REDACTED] fiduciario [REDACTED] esaminati i veicoli scriveva nella propria relazione del 22.08.2012 “Il veicolo di controparte [REDACTED] sembra effettivamente aver tamponato un altro veicolo tuttavia alcuni danni rilevati sul veicolo assicurato in particolare quelli al portellone posteriore che l'assicurata stessa ci ha confermato esser conseguenti al sinistro de quo non trovano a nostro avviso rispondenza con le altezze rilevate sul veicolo di controparte”; il 27.08.2012 [REDACTED] contattata dall'investigatore incaricato da [REDACTED] sottoscriveva il modulo di ritiro della denuncia di sinistro con la seguente dichiarazione “il sinistro in oggetto non si è mai verificato”; il 18.09.2012 [REDACTED] dopo il colloquio con l'investigatore incaricato da [REDACTED] e avvisata che [REDACTED] aveva ammesso che l'evento non si era verificato, sottoscriveva il modulo di ritiro della



denuncia di sinistro con la seguente dichiarazione *“chiedo l’archiviazione della pratica in oggetto in quanto la sig.ra [REDACTED] non ritiene opportuno proseguire la pratica assicurativa”*, nella relazione l’incaricato riferisce che non è stato possibile ottenere dalle parti dichiarazioni più dettagliate circa eventuali responsabilità di terzi nella falsa denuncia assicurativa; l’8.11.2012 il procuratore speciale di [REDACTED] depositava atto di denuncia/querela relativa al sinistro avvenuto tra le autovetture di [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti *“dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti”*; nell’atto di denuncia/querela sono riassunti i fatti fin qui esposti, in particolare che venivano disposte le perizie su entrambi i veicoli e che il perito evidenziava l’incompatibilità dei punti d’urto, che in esito agli accertamenti investigativi [REDACTED] asseritamente responsabile del sinistro, chiedeva il ritiro della denuncia e [REDACTED] asseritamente danneggiata, chiedeva il ritiro della denuncia in quanto *“il sinistro non è mai avvenuto”*. A tale data non può dirsi che [REDACTED] avesse la consapevolezza dell’estraneità di [REDACTED] al fatto e che la denuncia, peraltro contro ignoti, avesse carattere calunnioso nei confronti dell’attrice, cioè presentasse la consapevolezza della falsità e infondatezza delle accuse a lei (non) rivolte. La prima spiegazione di quanto effettivamente avvenuto, [REDACTED] la rilasciava in sede di interrogatorio delegato ai carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte come persona sottoposta alle indagini il 25.01.2013.

Conclusivamente la domanda attrice è infondata e va respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa, natura della controversia e attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] spa, già [REDACTED] spa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:



- 1) respinge la domanda attrice;
- 2) condanna [REDACTED] [REDACTED] a pagare alla parte convenuta le spese processuali che liquida in € 7.600,00, oltre 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.

Pisa, 17 aprile 2023

IL GIUDICE ONORARIO

dott. Corinna Beconi

